

Legge regionale 30 gennaio 1990, n. 11.

Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 16 agosto 1984, n. 42 e 16 aprile 1985, n. 33, successive modifiche e integrazioni.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

CAPO I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 AGOSTO 1984, N. 42

Art. 1

1. L'art. 23 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 è sostituito dal seguente:

«Art. 23 - Commissione tecnica regionale.

È istituita la Commissione tecnica regionale che sostituisce quella prevista dall'art. 8 della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27. Essa si articola nella sezione opere pubbliche, nella sezione urbanistica e nella sezione ambiente di cui all'art. 11 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33.

La sezione opere pubbliche è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o da un assessore da lui delegato ed è così composta:

- a) da sei esperti nelle materie di competenza di cui quattro della maggioranza e due della minoranza, nominati dal Consiglio regionale per la durata della legislatura;
- b) dal dirigente della Segreteria regionale per il territorio e dall'assistente per l'area dei lavori pubblici, della viabilità e dei trasporti;
- c) dal dirigente del Dipartimento per i lavori pubblici;
- d) dal dirigente del Dipartimento per l'urbanistica e i beni ambientali;
- e) dal dirigente del Dipartimento per l'ecologia e la tutela dell'ambiente;
- f) dal dirigente del Dipartimento per la viabilità e i trasporti;
- g) dal dirigente del Dipartimento per l'agricoltura e i rapporti con la Cee;
- h) dal dirigente del Dipartimento per le foreste e l'economia montana;
- i) dal dirigente del Dipartimento per l'edilizia abitativa;
- l) dal dirigente del Dipartimento piani e programmi;
- m) dal dirigente del Dipartimento per gli affari legislativi;
- n) dal dirigente del Dipartimento per la bonifica;
- o) dal dirigente del Dipartimento per la geologia e le attività estrattive;
- p) dai dirigenti degli Uffici del genio civile regionale;

q) dal presidente dell'Unità locale socio-sanitaria competente per territorio o da un suo delegato.

Sono altresì chiamati a far parte della commissione con voto deliberativo:

- r) il presidente del Magistrato alle acque di Venezia o il presidente del Magistrato per il Po, secondo le rispettive competenze;
- s) il capo compartimento dell'Anas competente per territorio;
- t) un rappresentante designato dall'Unione regionale delle province del Veneto.

Dei membri di cui al punto p) partecipa con voto deliberativo soltanto il dirigente dell'Ufficio del genio civile competente per territorio.

La sezione urbanistica è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o da un assessore da lui delegato ed è così composta:

- a) da sei esperti nelle materie di competenza di cui quattro della maggioranza e due della minoranza, nominati dal Consiglio regionale per la durata della legislatura;
 - b) dal dirigente della Segreteria regionale per il territorio;
 - c) dal dirigente del Dipartimento per l'urbanistica e i beni ambientali;
 - d) dal dirigente del Dipartimento per l'edilizia abitativa;
 - e) dal dirigente del Dipartimento per i lavori pubblici;
 - f) dal dirigente del Dipartimento per l'ecologia e la tutela dell'ambiente;
 - g) dal dirigente del Dipartimento per la viabilità e i trasporti;
 - h) dal dirigente del Dipartimento per l'agricoltura e i rapporti con la Cee;
 - i) dal dirigente del Dipartimento per le foreste e l'economia montana;
 - l) dal presidente dell'Unità locale socio-sanitaria competente per territorio o da un suo delegato;
 - m) dal dirigente del Dipartimento piani e programmi;
 - n) dal dirigente del Dipartimento per gli affari legislativi;
 - o) dal dirigente del Dipartimento per la bonifica;
 - p) dai dirigenti degli Uffici regionali del genio civile;
 - q) dal dirigente del Dipartimento per la geologia e le attività estrattive;
 - r) dal responsabile provinciale del settore beni ambientali di cui all'art. 2 della legge regionale 6 marzo 1984, n. 11;
 - s) dal responsabile provinciale del settore urbanistica.
- Sono altresì chiamati a far parte della commissione con voto deliberativo:
- t) il capo compartimento dell'Anas competente per territorio;
 - u) il presidente del Magistrato alle acque di Venezia o il presidente del Magistrato per il Po, secondo le rispettive competenze;
 - v) un rappresentante designato dall'Unione regionale delle province del Veneto.

Per gli uffici di cui alla lettera p) di volta in volta, è chiamato a partecipare il dirigente dell'ufficio competente per territorio.

I dirigenti degli uffici statali o regionali possono essere rappresentanti, di volta in volta, da un altro funzionario dello stesso ufficio a ciò espressamente delegato.

In relazione alle materie trattate, il presidente delle due sezioni deve altresì far intervenire, con voto consultivo, i rappresentanti degli enti locali interessati e può far intervenire altri funzionari regionali o studiosi e tecnici o invitare dirigenti di altri uffici statali.

Il segretario regionale per il territorio è vicepresidente della Commissione tecnica regionale e delle sue sezioni e, in caso di assenza o impedimento, può essere sostituito dall'assistente competente per l'area.

Le sezioni della commissione sono nominate con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Ciascuna sezione è assistita da un segretario nominato dal segretario regionale per il territorio con proprio decreto.»

Art. 2

1. L'art. 24 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42, come sostituito dall'ultimo comma dell'art. 12 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, è sostituito dal seguente: «Art. 24 - Assemblea generale della Commissione tecnica regionale.

L'assemblea generale della Commissione tecnica regionale è costituita dai componenti delle tre sezioni.

È convocata dal Presidente della Giunta regionale e presieduta dal Presidente della Giunta regionale o da un assessore da lui delegato, per l'espressione di pareri riguardanti argomenti o progetti di rilevante interesse regionale o di particolare complessità tecnica o di rilevante carattere intersettoriale.

La commissione è integrata dall'assistente per l'area dell'attività legislativa, legale e di controllo.

La commissione esprime, in particolare, parere su:

- a) il piano territoriale regionale di coordinamento e i piani di settore a livello regionale;
- b) il piano regionale per l'ambiente e i piani regionali ambientali di settore dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Le sedute dell'assemblea generale sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti escludendo dal computo gli assenti giustificatisi per iscritto, purché essa raggiunga almeno il 40% dei componenti assegnati. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.»

Art. 3

1. Al secondo comma dell'art. 28 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42, il punto finale è sostituito da un punto e virgola ed è aggiunto il seguente alinea:

«- un tecnico laureato dell'Ufficio regionale del genio civile.»

Art. 4

1. All'art. 25, comma 1 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42, le parole «...superiore a lire 500 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «...superiori a lire 1.000 milioni.»

2. All'art. 29, primo comma, della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42, le parole «...fino a 500 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «...fino a 1.000 milioni.»

Art. 5

1. Al secondo comma dell'art. 64 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42, le parole «- il dirigente del Servizio geologico regionale.» sono sostituite dalle seguenti:

«- il dirigente del Dipartimento per la geologia e le attività estrattive.»

CAPO II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 APRILE 1985, N. 33

Art. 6

1. L'art. 12 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 è sostituito dal seguente:

«Art. 12 - Composizione e funzionamento della Commissione tecnica regionale, sezione ambiente.

La Commissione tecnica regionale, sezione ambiente, è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o da un assessore da lui delegato ed è così composta:

- a) da sei esperti nelle discipline chimiche, ingegneristiche, geologiche e sanitarie nominati dal Consiglio regionale per la durata della legislatura, quattro dei quali per la maggioranza e due per la minoranza;
- b) dal dirigente della Segreteria regionale per il territorio e dall'assistente per l'area dell'ecologia e della tutela dell'ambiente;
- c) dal dirigente del Dipartimento per i lavori pubblici;
- d) dal dirigente del Dipartimento per l'urbanistica e i beni ambientali;
- e) dal dirigente del Dipartimento per l'ecologia e la tutela dell'ambiente;
- f) dal dirigente del Dipartimento per la viabilità e i trasporti;
- g) dal dirigente del Dipartimento per l'agricoltura e i rapporti con la Cee;
- h) dal dirigente del Dipartimento per le foreste e l'economia montana;
- i) dal dirigente del Dipartimento per l'edilizia abitativa;
- l) dal dirigente del Dipartimento piani e programmi;
- m) dal dirigente del Dipartimento per gli affari legislativi;
- n) dal dirigente del Dipartimento per la bonifica e la tutela del territorio rurale;
- o) dal dirigente del Dipartimento per la geologia e le attività estrattive;
- p) dal dirigente del Dipartimento per l'igiene pubblica;

- q) dal dirigente del Dipartimento per l'industria e l'energia;
- r) dal dirigente dell'Ufficio del genio civile regionale competente per territorio;
- s) dal presidente dell'Unità locale socio-sanitaria competente per territorio o da un suo delegato.

Sono altresì chiamati a far parte della commissione con voto deliberativo:

- t) il presidente del Magistrato alle acque di Venezia o il presidente del Magistrato per il Po, secondo le rispettive competenze;
- u) l'ispettore di zona per il Veneto dei vigili del fuoco;
- v) il capo compartimento dell'Anas competente per territorio;
- z) il presidente della provincia competente per territorio o un suo delegato;
- w) i sindaci dei comuni direttamente interessati o loro delegati.

I dirigenti di uffici statali o regionali possono essere rappresentanti, di volta in volta, da un altro funzionario dello stesso ufficio a ciò espressamente delegato.

In relazione alle materie trattate, il presidente della commissione può far intervenire con voto consultivo altri funzionari regionali o studiosi e tecnici o invitare dirigenti di altri uffici statali o di enti locali o rappresentanti delle associazioni o categorie interessate.

Il segretario regionale per il territorio è vicepresidente della sezione e in caso di assenza o impedimento può essere sostituito dall'assistente competente per l'area.

La sezione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale.

La sezione è assistita da un segretario nominato dal segretario regionale per il territorio.

Le adunanze della sezione sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti, escludendo dal computo gli assenti giustificatisi per iscritto, purché essa raggiunga almeno il 40% dei componenti assegnati. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

La commissione dura in carica quanto il Consiglio regionale e continua a espletare le sue funzioni fino all'insediamento dei nuovi componenti.

La Commissione tecnica regionale, sezione ambiente riunita ai sensi del presente articolo, svolge le funzioni dell'apposita conferenza, prevista dall'art. 3 bis del D.L. 31 agosto 1987, n. 361, come convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 della legge 29 ottobre 1987, n. 441.

Art. 7

1. All'art. 10, alla lettera e) del primo comma dell'art. 12, al n. 4 del primo comma dell'articolo 14 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, le parole «Dipartimento per l'ambiente» sono sostituite dalle parole: «Dipartimento per l'ecologia e la tutela dell'ambiente».

Art. 8[°]

1. All'art. 13 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, la lettera b), punto 1, del comma 1 è così sostituita:

«b) I progetti degli impianti di prima categoria, di cui alla lettera c) del punto 5, dell'art. 4, nonché le reti di fognatura;».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 30 gennaio 1990

Cremonese

Dal procedimento di formazione della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 11

- Il procedimento di formazione della legge regionale è stato avviato su iniziativa del sottoelencato consigliere regionale e della Giunta regionale, che hanno presentato rispettivamente una proposta di legge e due disegni di legge, a ciascuno dei quali è stato attribuito uno specifico numero di progetto di legge:
 - proposta di legge d'iniziativa del consigliere Valpiana relativa a «Modifica della legge regionale 16-aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente"» (progetto di legge n. 36);
 - disegno di legge d'iniziativa della Giunta regionale relativo a «Modifiche alla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 "Norme in materia di opere pubbliche di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche" e alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente"» (progetto di legge n. 482);
 - disegno di legge d'iniziativa della Giunta regionale relativo a: «Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 6 marzo 1984, n. 11 in tema di subdelega alle province in materia di beni ambientali; 16 agosto 1984, n. 42, in tema di opere pubbliche; 16 aprile 1985, n. 3, in tema di tutela ambientale» (progetto di legge n. 537);
- I progetti di legge sono stati assegnati alle commissioni consiliari 1^a, 2^a, 3^a, 5^a e 6^a le quali sulla base delle predette iniziative legislative, hanno elaborato un unico progetto di legge denominato «Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 16 agosto 1984, n. 42 e 16 aprile 1985, n. 33, successive modifiche e integrazioni»;
- La 2^a commissione ha completato l'esame del progetto di legge in data 23 novembre 1989, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del Consigliere Aldo Maganza ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 20 dicembre 1989, n. 5816;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 22 dicembre 1989;
- Il Commissario del Governo, con nota 22 gennaio 1990, n. 1088/21807, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1° comma dell'art. 127 della Costituzione.

Strutture amministrative regionali competenti:

- Dipartimento per i lavori pubblici;
- Dipartimento per l'ecologia e la tutela dell'ambiente.